



ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE PARITAIRE ACP-UE

Commissione per gli affari esteri

ACP-EU/101.753/B

19.03.2015

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla diversità culturale e i diritti umani nei paesi ACP e UE

Commissione per gli affari esteri

Corelatori: Abdoulaye Touré (Costa d'Avorio) e Davor Ivo Stier

PARTE B: MOTIVAZIONE

1. Introduzione

"Nessuno può invocare la diversità culturale per minacciare i diritti dell'uomo garantiti dal diritto internazionale, né per limitarne la portata."

Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale del 2011

La globalizzazione ha determinato una sempre maggiore eterogeneità delle società in Europa, in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico. La diversità culturale è una realtà. Nei quasi 200 paesi del mondo, esistono numerose culture diverse. L'elaborazione delle politiche dovrebbe, quindi, riconoscere esplicitamente le differenze culturali, garantendo al tempo stesso lo sviluppo del paese, nonché la promozione e la tutela dei diritti umani.

La conservazione del patrimonio culturale come patrimonio comune del genere umano costituisce un interesse fondamentale della nostra società civile e la conservazione e la promozione della diversità culturale contribuiscono a garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo.

Questa diversità culturale dovrebbe essere maggiormente promossa attraverso strumenti regionali, nazionali e internazionali. Eppure, la conservazione della diversità e dei valori culturali equivale talvolta, nella percezione di terze persone, ad affermare che i valori umani, lungi dall'essere universali, variano molto in base alle diverse prospettive culturali (relativismo culturale).

Il relativismo culturale¹ è l'affermazione che i valori umani, lungi dall'essere universali, variano molto in base alle diverse prospettive culturali. Qualcuno potrebbe applicare questo relativismo alla promozione, alla tutela, all'interpretazione e all'applicazione dei diritti umani, che potrebbero essere interpretati in modo diverso all'interno di diverse tradizioni culturali, etniche e religiose. In altre parole, secondo questa visione, i diritti umani sono culturalmente relativi e non universali.

2. Strumenti internazionali

I diritti umani sono diritti inerenti a tutti gli esseri umani, a prescindere da nazionalità, religione, credo, luogo di residenza, sesso, origine nazionale o etnica, colore, lingua, o qualsiasi altra condizione. Abbiamo tutti ugualmente diritto ai nostri diritti umani senza discriminazioni. Tali diritti sono tutti interconnessi, interdipendenti e indivisibili.

I diritti umani universali sono spesso espressi e garantiti dalla legge, sotto forma di trattati, diritto internazionale consuetudinario, principi generali e altre fonti del diritto internazionale. Il diritto internazionale dei diritti umani stabilisce gli obblighi dei governi di agire in un certo modo o di astenersi da determinati atti, al fine di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali degli individui o dei gruppi.

¹ Nota informativa delle Nazioni Unite "La sfida dei diritti dell'uomo e della diversità culturale" di Diana Ayton-Shenke, *Dipartimento dell'informazione pubblica delle Nazioni Unite DPI / 1627 / HR - marzo 1995*

Universali e inalienabili

Il principio dell'universalità dei diritti umani è la pietra angolare del diritto internazionale dei diritti umani. Questo principio, sottolineato da principio nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, è stato ribadito in numerose convenzioni, dichiarazioni e risoluzioni internazionali sui diritti umani. La Conferenza mondiale di Vienna sui diritti umani del 1993, ad esempio, ha rilevato che è dovere degli Stati promuovere e proteggere tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, indipendentemente dai loro sistemi politici, economici e culturali.

Tutti gli Stati hanno ratificato almeno uno dei trattati fondamentali sui diritti umani, e l'80% degli Stati ne ha ratificati almeno quattro, evidenziando così come tali obblighi giuridici siano conformi alle loro opinioni e dando espressione concreta all'universalità. Alcune norme fondamentali dei diritti umani godono della tutela universale da parte del diritto internazionale consuetudinario, senza confini e in tutte le culture.

I diritti umani sono inalienabili. Non dovrebbero essere negati, se non in situazioni specifiche e dopo un giusto processo. Ad esempio, il diritto alla libertà può essere limitato se una persona è giudicata colpevole di un reato da un legittimo tribunale.

Interdipendenti e indivisibili

Tutti i diritti umani sono indivisibili, interconnessi e interdipendenti, che si tratti di diritti civili e politici, come il diritto alla vita, alla libertà, all'uguaglianza di fronte alla legge e alla libertà di pensiero e di espressione; di diritti culturali, economici e sociali, come il diritto alla libertà di coscienza o di religione, il diritto di un individuo ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere suo e della propria famiglia, il diritto alla protezione sociale e all'istruzione; o di diritti collettivi, come il diritto allo sviluppo e all'autodeterminazione.

Equi e non discriminatori

La non discriminazione è un principio trasversale nel diritto internazionale dei diritti umani. Il principio è presente in tutti i principali trattati sui diritti umani e costituisce la spina dorsale di alcune convenzioni internazionali sui diritti umani, come la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne.

Il principio si applica a tutti in relazione a tutti i diritti umani e a tutte le libertà e vieta la discriminazione sulla base di un elenco non esaustivo di categorie, come il sesso, la razza, il colore, la religione, la lingua, l'opinione politica o di altra natura, l'origine nazionale o sociale, la proprietà, la nascita o altra condizione. Il principio di non discriminazione si completa con il principio di uguaglianza, come previsto all'articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti."

Diritti e doveri

I diritti umani comportano diritti e doveri. Gli Stati si assumono, in virtù del diritto internazionale, obblighi e doveri di rispettare, proteggere e applicare i diritti umani. L'obbligo di rispettare significa che gli Stati devono astenersi dall'interferire con il godimento dei diritti umani o dal limitarlo. L'obbligo di proteggere esige che gli Stati proteggano gli individui e i gruppi contro le violazioni dei diritti umani. L'obbligo di applicare significa che gli Stati devono adottare azioni positive per facilitare il godimento dei diritti umani fondamentali. A livello individuale, nel godimento dei nostri diritti umani, dobbiamo anche rispettare i diritti umani degli altri.

3. Diversità culturale, sviluppo e diritti umani

Una buona gestione della loro diversità culturale, e dei conflitti che questa può generare, è un presupposto affinché le società vivano in un ambiente armonioso, indispensabile per sostenere la crescita economica, la salute, l'istruzione e la possibilità di eliminare così la povertà.

Va, inoltre, sottolineata l'esigenza di garantire rigorosamente la parità di diritti tra donne e uomini. Pratiche dannose, inaccettabili dal punto di vista dei diritti umani, come, segnatamente, la mutilazione genitale femminile, i matrimoni precoci e forzati, il genericidio, compresi l'infanticidio delle bambine o il feticidio femminile, i delitti d'onore o il divieto per le donne di ricevere un'adeguata istruzione, dovrebbero pertanto essere vietate e le violazioni di tali divieti severamente punite.

Molti diritti umani contribuiscono alla promozione e alla tutela della diversità culturale. "Allo stesso tempo, il godimento dei diritti umani è promosso da una società pluralista"². La Dichiarazione universale sulla diversità culturale, adottata dall'UNESCO nel 2001, afferma che "la difesa della diversità culturale è inscindibile dal rispetto della dignità della persona umana" e "implica l'impegno a rispettare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali". Allo stesso modo, la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata dalla stessa organizzazione nel 2005, prevede che "la diversità culturale può essere protetta e promossa solo se i diritti umani e le libertà fondamentali sono garantiti".

In effetti, la promozione e la tutela di specifiche pratiche culturali possono equivalere a violazioni dei diritti umani. I diritti culturali non possono giustificare la tortura, l'omicidio, il genocidio, la discriminazione per motivi di genere, razza, lingua o religione, o la violazione di uno degli altri diritti umani universali e delle libertà fondamentali sanciti dal diritto internazionale.

² Y. Donders, "Human Rights and Cultural Diversity: Too Hot to Handle", *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2012, vol. 30, n. 4, pag. 377

"I diritti umani e la diversità culturale sono troppo complessi e troppo dinamici per essere affrontati solo dalla legge e solo dallo Stato"³.

Il corelatore ACP desidera sottolineare la necessità di riconoscere inoltre che questa complessità esigerebbe cautela nell'universalizzazione unilaterale delle pratiche di taluni popoli. Sarebbe pericoloso, e addirittura disastroso, imporre ad altri popoli, con il pretesto dell'universalità dei diritti umani, modelli di civiltà che sono scandalosamente in contrasto con i loro valori.

D'altra parte, il corelatore del PE desidera sottolineare che, mentre ogni essere umano ha il diritto alla cultura, compreso il diritto a godere della vita e dell'identità culturali, nonché a svilupparle, i diritti culturali terminano nel punto in cui si violano altri diritti umani. Nessun diritto può essere utilizzato a spese di un altro, o causandone la distruzione, in conformità del diritto internazionale. Le comunità culturali dovrebbero quindi essere maggiormente coinvolte nel settore in cui svolgono un ruolo importante in questo senso. Esse costituiscono importanti corpi sociali che devono partecipare alla realizzazione dei diritti umani in modo tale che questi siano progressivamente accettati dalla popolazione e rispettati nella pratica.

4. Approcci istituzionali in materia di diversità

Poiché attualmente viviamo in un mondo sempre più variegato, devono essere sviluppati modelli statali atti a garantire che tutte le diversità siano rispettate. All'interno degli stati democratici in Europa e in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico, si può individuare una gamma di soluzioni costituzionali e politiche molto diverse:

La scelta di sviluppare uno strumento avanzato per la salvaguardia e la promozione della diversità culturale è ovvia per l'Unione europea e i suoi Stati membri. Si tratta anche di una scelta effettuata da un numero sempre maggiore di paesi preoccupati per l'integrazione delle strategie globali per lo sviluppo sostenibile. Sono necessari il passaggio da una semplice dichiarazione ad una convenzione giuridicamente vincolante e da una formazione di capacità orientate all'azione, tramite l'Alleanza globale per la diversità culturale, all'azione normativa mediante il processo intergovernativo. Un tale strumento dovrebbe avere l'obiettivo generale di promuovere la diversità culturale, contribuendo al dialogo culturale e promuovendo la comprensione e il rispetto reciproci.

La legittimità che l'UNESCO ha acquisito in questo contesto è una condizione necessaria per il successo, anche se non è affatto una garanzia, dal momento che le decisioni vengono prese consensualmente da quasi 200 Stati. È inoltre un elemento positivo che la Dichiarazione universale sulla diversità culturale, redatta dall'UNESCO, e la Dichiarazione del Consiglio d'Europa sulla diversità culturale, indubbiamente i testi fondanti di una convenzione in questo campo, vadano oltre i semplici aspetti commerciali dei servizi educativi e culturali e dei beni culturali, inglobando obiettivi specifici quali lo sviluppo di industrie culturali locali sostenibili e il miglioramento della distribuzione delle opere culturali a livello globale.

L'Unione e il Parlamento europeo, quindi, hanno tutto l'interesse a prendere sul serio la questione e a garantire la coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'Unione e gli accordi multilaterali. La Commissione ha recentemente ribadito l'importanza che l'Unione attribuisce

³ Ibid., pag. 381.

a soluzioni multilaterali come parte fondamentale della sua politica estera⁴. In un contesto di incertezza globale e di varie minacce alla coesistenza pacifica e alla comprensione reciproca tra i popoli e le culture, l'approccio multilaterale è da preferire a quello unilaterale. O, per usare le parole dei ministri della cultura, nella riunione informale tenuta a Salonicco sotto la Presidenza greca: "L'Europa come un continente di cultura non può accettare né la minaccia di omogeneità culturale, né la minaccia di uno scontro di civiltà. La risposta europea a tutto questo è quella di insistere sulla salvaguardia e la promozione della diversità culturale".

5. Conclusione

La diversità culturale in sé non è un problema per lo sviluppo dei diritti umani. Al contrario, i diritti umani e la diversità culturale hanno un rapporto reciprocamente interdipendente e benefico. Molti dei diritti umani, come la libertà di religione, di pensiero o di espressione svolgono un ruolo diretto nella promozione e nella tutela della diversità culturale.

⁴ COM(2003) 526 def. - 2013/0390 (COD)